



Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo  
Servizio Politiche Industriali  
**Commissione Regionale per l'Artigianato**

Al SUAP  
del Comune di  
Casalecchio di Reno

**Oggetto: Applicazione e decorazione di unghie artificiali e vendita prodotti cosmetici.**

In risposta al quesito posto con nota prot. 31461 del 12 novembre 2007, si comunica che in data 27/6/2007 la Commissione Regionale per l'Artigianato (CRA) della Regione Emilia Romagna, a fronte di una richiesta analoga si è espressa come segue: l'attività di decorazione unghie, laddove si configuri come "mera prestazione di servizi semplici artigianali, si ritiene che non debba essere soggetta alla legge sull'estetica".

In tale occasione, dunque, la CRA estrapolando la mera decorazione delle unghie, dall'attività di onicotecnica, ha ritenuto che, mentre l'attività completa di ricostruzione unghie e applicazione di unghie artificiali richiede il possesso dei requisiti di estetista di cui alla legge 1/1990, la semplice attività di decorazione delle unghie artificiali (senza limatura e taglio di quelle naturali) può essere effettuata anche da chi non è in possesso di detta abilitazione.

Quest'ultima attività, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge 443/1985 e purché l'attività artigiana sia prevalente rispetto a quella commerciale è iscrivibile all'Albo Imprese Artigiane.

Poiché nell'oggetto del quesito si fa menzione della vendita dei prodotti cosmetici si ricorda che la legge 1/1990 consente all'estetista di vendere i prodotti cosmetici utili alla continuazione dei trattamenti, nel caso in oggetto, cioè in mancanza dell'abilitazione di estetista, l'attività di vendita soggiace alla normativa sul commercio (cfr. D.lgs. 114/1998).

Il Presidente CRA  
Glaucò Cavassini